

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (D.Lgs. n. 24/2023 - Legge 30 novembre 2017, n. 179)

Egregio Signore / Gentile Signora,

Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi dell'art. 13 GDPR e in osservanza al principio di trasparenza di cui all'art. 5 GDPR, AMI (la "Società") Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti mediante il cd. canale interno previsto dal D. lgs. n. 24/2023 al fine di segnalare presunte condotte illecite o irregolarità di cui è venuto a conoscenza in ragione del Suo rapporto con la Società.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è AMI, corrente in Ferrara (FE), via Trenti n. 35, P.I. 01602780387.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

AMI ha nominato Responsabile della Protezione dei dati (DPO) l'Avv. Filippo Maggi, che potrà essere da Lei contattato al seguente indirizzo e-mail: avvocatofilippomaggi@gmail.com

CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento in questione comporta il conferimento, da parte del segnalante, dei propri dati identificativi (nome, cognome, posizione lavorativa), di dati di contatto (telefono, indirizzo e-mail) nonché di eventuali dati e informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita riportata.

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con la Società, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la stessa, verranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte alla verifica della fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Potranno essere oggetto di trattamento anche i dati anagrafici del segnalato.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, c. 1, lett. c), del Regolamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento).

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è facoltativo; si segnala tuttavia che le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo nei termini stabiliti dalla procedura ad hoc approvata dall'Organo amministrativo, reperibile al seguente link <https://ami-fe.segnalazioni.net/>, con la quale vengono disciplinate analiticamente anche le modalità di presentazione delle segnalazioni, riconducibili al cd. canale interno, previsto dall'art. 4 D. lgs. n. 24/2023.

DESTINATARI DEI DATI

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate dotate di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

Qualora il RPCT abbia necessità di avvalersi di personale della Società ai fini della gestione delle pratiche di segnalazione, tale personale (ivi compreso l'Organismo di Vigilanza) per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

Digital PA Software & Servizi per PA e Aziende, quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing, è stato nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Poiché AMI si è dotata del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, la segnalazione, per quanto di sua competenza, verrà trattata e gestita anche dall'Organismo di Vigilanza (OdV), opportunamente designato ai sensi dell'art. 2, *quaterdecies*, D.Lgs. n. 196/2003, ovvero da altro soggetto, parimenti designato ai sensi dell'art. 2, *quaterdecies*, D.Lgs. n. 196/2003, nei casi di particolare complessità.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

EVENTUALE TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI

I dati raccolti non saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della Privacy, come novellato dall'articolo 24, c.4 D. lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

L'esercizio dei summenzionati diritti potrà avvenire attraverso l'invio di apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, utilizzando i contatti pubblicati sul sito di AMI nella Sezione Società Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione oppure inviando una comunicazione al seguente recapito: AMI – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) – via Trenti n. 35, 44122 Ferrara (FE).

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 co. 1 lett. e) D. lgs. n. 24/2023, si rappresenta che la normativa in vigore prevede la possibilità di effettuare segnalazioni anche tramite:

- canale esterno, gestito da ANAC, solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo, o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
 - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- divulgazione pubblica, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

